



Ordinanza n. 87/SIND

Data, 09/10/2015

A TUTTA LA CITTADINANZA

MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI, CANALI, ROGGE E PULIZIA DEI TERRENI NONCHE' TAGLIO DELL'ERBA, DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI.

IL SINDACO

PREMESSO che, anche a causa dei recenti cambiamenti climatici riscontrati negli ultimi anni che hanno interessato direttamente il territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna, si sono verificate situazioni di rischio derivante da fenomeni meteorologici avversi, che hanno causato allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;

- che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dall'inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fossi, canali, rogge e pulizia dei terreni, dei fondi agricoli, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non sono adeguatamente regimate e correttamente convogliate;
- che in tempi recenti si sono verificati allagamenti a seguito di piogge con alluvione che hanno interessato gran parte del territorio provinciale, determinati anche come concausa dalla ostruzione e mancata pulizia dei fossi, canali, rogge e pulizia dei terreni, con conseguenti danneggiamenti di proprietà private e di opere pubbliche.

CONSIDERATO che, al fine di prevenire allagamenti e/o rischi idrogeologici nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione e che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;

- che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;
- che è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria funzionalità di fossi, canali, rogge, fossette del reticolo superficiale, fossi interpoderali e passaggi sottostradali/tombinature per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire possibili esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità.

PREMESSO ALTRESI' che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino.

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta ricorrente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, piste ciclabili e marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitando l'uso ai pedoni, e ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica.

DATO ATTO che il proprietario, il conduttore o l'avente titolo, di terreno confinante con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e i fossi siano puliti per permettere il normale deflusso delle acque.

PRESO ATTO altresì che è stata rilevata la pratica usuale, da parte di alcuni proprietari conduttori o aventi titolo di utilizzare, in modo abusivo e non autorizzato, passaggi sottostradali e tombinature destinate al deflusso delle acque, quali passanti per tubazioni di irrigazione e simili, con grave pregiudizio per il funzionamento idraulico dei manufatti.

CONSIDERATO che tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale e per il regolare deflusso delle acque.

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate disposizioni, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico.

CONSIDERATO inoltre che, per incuria dei proprietari, alcuni terreni non edificati ubicati all'interno delle aree urbanizzate o nei pressi dei nuclei abitati, risultano in stato di abbandono senza che vengano eseguite le ordinarie operazioni di manutenzione pulizia, taglio dell'erba e rimozione degli eventuali rifiuti in essi abbandonati.

RITENUTO che tale situazione comporti disagio igienico per la popolazione residente e pericolo per lo sviluppo d'incendi durante la stagione estiva, favorendo tra l'altro la pratica dell'abbandono abusivo di rifiuti in dette aree.

VISTI gli artt. 861, 909, 913, 915, 916, 917, 1090, e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché manutenzione dei canali.

VISTI gli artt., 891, 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile relativi alle distanze per canali, fossi ed alberi.

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade.

VISTI gli articoli della Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che in particolare apporta modifiche all'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile.

VISTI il vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.2 del 30/03/2004; il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta); il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (artt. 134,140); il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"; il Regolamento Provinciale in materia di difesa del suolo della Provincia di Rimini approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.20 del 21/04/1999; il Regolamento di Polizia Idraulica Consortile del Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini approvato con atto Consigliare n.02/2005/CA del 07/07/2005; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"; la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il vigente Regolamento (art. 4, art.7, commi 1 e 6, art. 8, comma 7) di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valmarecchia.

VISTI gli artt. 7 Bis, 50 comma 5, 54 e 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINA

ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori e/o aventi titolo degli immobili e dei terreni posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico nonché fondi agricoli dell'intero territorio comunale e ai proprietari dei terreni non edificati all'interno delle aree urbanizzate o nei pressi dei nuclei abitati, di attivarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, compatibilmente con le attività agricole e le esigenze legate alle colture in corso, al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, quanto segue:

1. riguardo gli immobili e i terreni posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico risulta necessario:
 - a) realizzare e/o mantenere efficienti i propri fossi di guardia, interpoderali e di qualsiasi altro tipo, compreso tombinamenti, per un corretto scorrimento e/o contenimento delle acque meteoriche dei propri terreni al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade ed aree pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
 - b) provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
 - c) effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
 - d) provvedere alla regimazione delle acque meteoriche dei propri terreni per un corretto deflusso nei fossi o canali pubblici e delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;

2. riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario:
 - a) in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'adeguata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque a contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza le fosse livellari e/o strade fosso e solchi acquai.
 - b) tenere sempre ben puliti i fossi, compreso tombinamenti, che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
 - c) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
 - d) nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
 - e) mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
 - f) predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
 - g) effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al

mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

3. di effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, che ne limitano o compromettono la pubblica illuminazione, nonché di rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per la loro messa a dimora; dovranno inoltre provvedere allo sgombero delle ramaglie. Nel caso in cui si verifichi un'invasione della pubblica proprietà, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere, e che questi cadendo sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari, i conduttori o gli aventi titolo, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
4. di conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade.
5. di conservare i terreni non edificati a qualunque uso adibiti, mediante lo sfalcio dell'erba e la rimozione della vegetazione infestante, al fine del mantenimento delle condizioni di buono stato, di decoro e pulizia provvedendo altresì alla rimozione dell'eventuale materiale abbandonato da terzi.

AVVERTE

che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali, derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua e dei terreni, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che è **assolutamente vietato**:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione;
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua e/o effettuare qualsiasi operazione che possa influire negativamente sulla stabilità delle stesse.

Detta ordinanza è immediatamente esecutiva, al fine di ripristinare tempestivamente e mantenere nel tempo lo stato dei luoghi.

Riscontrata la necessità di dover fare osservare la presente ordinanza il Comune, con apposito avviso scritto, prima di applicare la sanzione, darà un termine di 15 gg. per poter volontariamente adempiere alle obbligazioni di cui alla presente ordinanza.

Nel caso d'inadempienza ai suddetti ordini i soggetti interessati saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte.

Oltre alla sanzione pecuniaria di cui sopra nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento d'esecuzione e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte.

Altresì, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui sopra nel caso di accertata violazione in materia ambientale e delle norme previste dal R.D. 08/05/1904 n° 368 e dal R.D. 25/07/1904 n° 523 saranno applicate sanzioni previste dalle medesime norme e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte.

Qualora i soggetti non dovessero adempiere entro ulteriori 30 giorni dal termine sopraindicato di 15 gg. (45 gg dall'avviso scritto) i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio e a spese degli inadempienti; la relativa spesa verrà comunicata a mezzo Raccomandata R/R ed in caso di

mancato pagamento nei termini di legge si darà seguito alle procedure di legge per la riscossione coattiva.

SI RICORDA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore etc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile e che, in casi di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha dato corso e, pertanto ognuno dei proprietari sarà possibile della stessa sanzione.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto.

I Servizi Tecnici del Settore Territorio, il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la presente Ordinanza.

E' facoltà di uno dei proprietari del fosso effettuare gli interventi di cui al presente atto anche in sostituzione dei proprietari confinanti, previo accordo fra le parti;

COMUNICA

Che il Funzionario comunale Responsabile del presente Procedimento, è l'Ing. Roberto Signorotti Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Santarcangelo; (con ufficio presso la residenza municipale in Piazza Ganganelli n. 1, con orario di ricevimento mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13);

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

Che copia della presente venga pubblicata:


- all'Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna per 90 giorni consecutivi a partire da oggi, ed anche nella sezione "Atti Amministrativi" delle pubblicazioni on line;
- mediante affissione di appositi avvisi per estratto sulle plance comunali;

Che copia della presente venga notificata a mezzo pec a:

1. Comando di Polizia Municipale: pm.valmarecchia@legalmail.it
2. Comando stazione Carabinieri: trn21868@pec.carabinieri.it
3. Questura di Rimini: Gruppo Operativo Sicurezza all'indirizzo pec: gab.quest.rn@pecps.poliziadistato.it
4. Prefettura di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it

Che copia della presente venga comunicata:

5. Consorzio di Bonifica della Romagna – via Guglielmo Oberdan 21 – 47921 Rimini:
bonificaromagna@legalmail.it
6. Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Rimini via Rosaspina n. 9, Rimini:
cp.rimini@corpoforestale.it
7. Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini via Rosaspina n. 9, Rimini:
stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it
8. Anas- Compartimento della Viabilità per l'Emilia Romagna:
anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
9. Provincia di Rimini: pec@pec.provincia.rimini.it
10. Coldiretti – in via U. Braschi n. 43, Santarcangelo di Romagna: caf@coldiretti.it
11. CNA – in via Togliatti n. 17, Santarcangelo di Romagna: santarcangelo.rn@cert.cna.it
12. Confederazione Italiana Agricoltori – in via G. Pascoli n. 41-43-47, Santarcangelo di Romagna e.marcozzi@cia.it
13. Sportello Unico per le Attività Produttive Valmarecchia all'indirizzo pec:
suap.valmarecchia@legalmail.it;
14. URP del Comune di Santarcangelo di Romagna per idonea pubblicità ed informazione al pubblico: urp@comune.santarcangelo.rn.it
15. ASL di Rimini U.O. Igiene e Sanità Pubblica via Coriano n. 38 47900 Rimini:
pec.auslrn@legalmail.it
16. Anthea srl via della Lontra, Rimini : anthearimini@pec.it
17. Hera Rimini Servizio Ambiente via del Terrapieno 25,Rimini:
heraspasotrimini@pec.gruppohera.it
18. Comando dei VV.FF. di Rimini:com.rimini@cert.vigilfuoco.it



IL SINDACO
Alice Parma

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Santarcangelo di Romagna. The stamp contains the text 'COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA' around the perimeter and a star in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Alice Parma'. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp.